



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 12-03-2019 n. 30

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TASI, TARI ED ALTRI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

L'Anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo alle ore 14:57, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Orteni, di concerto con l'Assessore al bilancio, Lorena Marzialetti, formula, alla Giunta Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/2015, a mente del quale *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*
e
";

TENUTO CONTO del comma 703, art. 1, della L. 27.12.2013, n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale, tra l'altro il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo secondo cui la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013;

RISCONTRATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal richiamato comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;

PREMESSO che il D.Lgs. 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 449/97, modificata dalla L. 191/98;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 360/98, così come sostituito dall'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), ai sensi del quale *"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 de 05.06.2002"* ed, inoltre, *"La variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, al Consiglio Comunale spetta "[...] f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote [...]", ma che, il comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 sopracitata chiarisce che con regolamento, adottato, dunque, con delibera consiliare, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Irpef, e stabilire, inoltre, soglie di esenzione in relazione a specifici requisiti reddituali, che pertanto rientrerà nella competenza dell'organo consiliare;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che *"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2019, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita e specifica deliberazione;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale è stato disposto un secondo differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, posticipandolo al 31/03/2019;

PRESO ATTO che l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 disponeva *"resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazione della legge 24.07.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)"*;

CONSIDERATO il comma 123, art. 1, della L. 220/2010, il quale disponeva che *"Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO dell'art. 4, comma 4, del D.L. 16 del 02.03.2012 con cui vengono eliminate le disposizioni che prevedevano il blocco dei tributi, originariamente previste con D.L. 93/2008 e successivamente confermate con D.L. 112/2008 e con Legge n. 220/2010;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'attuale art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che al comma 26, come rivisto e riformato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

DATO ATTO che, con il disposto dell'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), anche per l'anno 2018, si è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, il tutto eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (TARI);

VERIFICATO, tuttavia, che la previsione normativa riguardante il c.d. "blocco delle aliquote" dei tributi locali è stata definitivamente rimossa in sede di approvazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019), laddove non è stato confermato, per gli esercizi 2019-2020-2021, il previgente divieto di adozione, da parte degli Enti locali, di deliberazioni nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

TENUTO CONTO delle disposizioni normative in materia, in particolare quelle di maggior rilievo ed impatto per il bilancio dell'Ente, contenute nell' art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- alla lettera a) del comma 13 dispone: *"Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione"*;
- alla lettera b) del comma 10 prevede: *"al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: "0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2"*;
- alla lettera b) del comma 14 indica che: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 216 del 14/12/2002, ad oggetto *"Determinazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Anno 2003"* con la quale sono state fissate le aliquote e le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni, ad oggi tuttora vigenti in forza del disposto della delibera consiliare n. 14 del 30/04/2016;
- Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/1996, ad oggetto *"Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"* con la quale sono state fissate le aliquote e le tariffe relative alla Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap), ad oggi tuttora vigenti in forza del disposto della delibera consiliare n. 14 del 30/04/2016;

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2019, eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto l'aggiornamento e la rimodulazione delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019;

RITENUTO opportuno, anche in ragione della cessata vigenza del disposto del richiamato comma 26 dell'art. 1, L. 208/2015, di:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- confermare, in relazione al bilancio di previsione 2019/2021, le aliquote e le detrazioni già in vigore per gli anni 2017 e 2018 per quanto concerne l'IMU e la TASI (per le casistiche rimaste imponibili anche per l'anno 2019), nonché per l'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- provvedere all'approvazione di tariffe TARI tali da garantire la copertura integrale del costo per il servizio previsto per l'anno 2019;
- di confermare le aliquote e le tariffe relative alla Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, come sopra deliberate;

VISTO e richiamato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 dell'11/08/2014;

VISTO e richiamato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2007;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 dell'1/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/05/2019*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- B) DI MANTENERE invariate, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, in relazione al bilancio di previsione 2019/2021, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nonché in merito ad "IMU" e "TASI", ovviamente unicamente per le fattispecie per le quali la normativa vigente ne ha mantenuto l'assoggettamento ad imposizione.
- C) DI MANTENERE invariate, per l'anno 2019, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, le aliquote e le tariffe relative alla Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
- D) DI PROVVEDERE alla definizione di tariffe "TARI", conseguenti all'approvazione del piano finanziario, le quali saranno determinate nella misura tale da garantire comunque la copertura integrale dei costi previsti per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell'anno 2019.
- E) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
- F) DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 di applicazione del Testo Unico degli Enti Locali.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile;

Visto l'art. 6bis della 241 del 1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE ed approvare la proposta che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto, anche ai fini della motivazione dello stesso.
2. DI MANTENERE invariate, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, in relazione al bilancio di previsione 2019/2021, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nonché in merito ad IMU e TASI, ovviamente unicamente per le fattispecie per le quali la normativa vigente ne ha mantenuto l'assoggettamento ad imposizione.
3. DI MANTENERE invariate, per l'anno 2019, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, le aliquote e le tariffe relative alla Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
4. DI PROVVEDERE alla definizione di tariffe "TARI", conseguenti all'approvazione del piano finanziario, le quali saranno determinate nella misura tale da garantire comunque la copertura integrale dei costi previsti per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell'anno 2019.
5. DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
6. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 di applicazione del Testo Unico degli Enti Locali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 02-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 02-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 02-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 12-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 14-05-2019 al 29-05-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria